

N. 02089/2013REG.PROV.COLL.
N. 05506/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2012, proposto da:

Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, alla via Bocca di Leone, n. 78;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Mario Lacagnina in Roma, alla via S. Tommaso D'Aquino, n. 75;

Comune di Foggia Sportello Unico Attivita' Produttive, Agenzia delle Dogane - Ufficio di Foggia Area Gestione Tributi;

Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Anna Collabolletta e Massimo Giannuzzi, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00958/2012, resa tra le parti, concernente denuncia di inizio attività per la realizzazione di lavori di potenziamento con l'aggiunta di un serbatoio di gpl

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foggia e di Agenzia delle Dogane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani e l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Rilevato che :

a) con il provvedimento prot. n. 11224 del 2.2.2012 il Comune di Foggia ha esercitato i poteri inibitori in relazione alla D.I.A. presentata dalla società odierna ricorrente per il potenziamento –con il prodotto GPL- di un punto vendita carburanti sito in territorio comunale, in ragione del contrasto con la disciplina dettata dall'art.13 della l.r. n.21/2009;

b) con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Eni s.p.a. avverso detta determinazione;

c) con il ricorso in epigrafe specificato parte appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del *decisum*;

Ritenuto che l'appello merita accoglimento alla stregua delle seguenti e assorbenti considerazioni:

a) risulta acclarato, alla stregua delle stesse considerazioni svolte dal Primo Giudice, che, anche tenendo conto del *dies a quo* dato dalla data di comunicazione all'amministrazione procedente del parere dei Vigili del fuoco (il 29 novembre 2011), l'atto impugnato è stato comunque adottato in epoca posteriore alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio;

b) non è utilmente invocabile, al fine di sostenere la legittimità del provvedimento tardivo, il principio dell'estensione del sindacato giudiziale al rapporto sotteso all'atto impugnato, posto che nella specie non viene in rilievo un mero profilo di illegittimità formale dell'atto gravato ma una situazione caratterizzata dalla consumazione del potere inibitorio a seguito del decorso del termine perentorio fissato dalla legge e dalla sussistenza del potere discrezionale di autotutela (vedi Cons. Stato, Ad Plen, sentenza n. 15/2011);

c) la base normativa posta a fondamento dell'esercizio del potere inibitorio è venuta meno a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 sancita dall'art. 22 della nuova legge regionale n. 35/2012;

d) la caducazione del provvedimento inibitorio lascia fermo l'eventuale esercizio del diverso potere di autotutela nelle forme e nei modi di legge;

Reputato, pertanto, che l'appello merita accoglimento e che il regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il

ricorso di primo grado e annulla il provvedimento inibitorio originariamente impugnato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Condanna il Comune di Foggia al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)